

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 07.09.2012

- Art. 1** - Oggetto
- Art. 2** – Presupposto impositivo
- Art. 3** – Soggetti passivi
- Art. 4** – Base imponibile
- Art. 5** - Base imponibile e disposizioni per il settore agricolo
- Art. 6** – Determinazione delle aliquote e delle'imposte
- Art. 7** – Esenzioni
- Art. 8** – Agevolazioni, riduzioni e detrazioni dall'imposta
- Art. 9** – Versamenti e dichiarazioni
- Art. 10** – Liquidazione ed accertamento
- Art. 11** – Riscossione coattiva
- Art. 12** - Rimborsi
- Art. 13** – Sanzioni ed interessi
- Art. 14** – Norme transitorie ed entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il **proprietario** di immobili di cui all'articolo 4, ovvero il titolare di diritto reale di **usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie**, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. Ai **soli fini dell'applicazione dell'IMU** si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto d'abitazione l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto soggetto passivo dell'IMU, in tale ipotesi, è il coniuge assegnatario dell'immobile che **dovrà interamente assolvere al pagamento dell'Imposta**.

Fintanto che presso la casa coniugale di cui sopra, il coniuge assegnatario assolve al requisito della residenza e domicilio spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali espresse nel presente regolamento.

Articolo 4 - Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento - ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il presente moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i **fabbricati** classificabili nel **gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di **locazione finanziaria** il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l'esperimento della procedura di cui al D.M. n. 701 del 1994.

4. La base imponibile di cui ai commi precedenti, **è ridotta del 50 per cento:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La perizia o la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate all'ufficio tributi del Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui parte il diritto e resta valida sino a diversa comunicazione o accertamento.

5. Per i **terreni agricoli**, e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui all'art. 5 del presente regolamento, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135, fermo restando quanto indicato nel successivo articolo 5.

6. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati **non fabbricabili** i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da più soggetti è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

7. In caso di utilizzazione edificatoria **dell'area, di demolizione di fabbricato**, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 5 - Base imponibile e disposizioni per il settore agricolo

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110.

2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono **soggetti all'imposta limitatamente** alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";

Qualora i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono ritenersi applicabili nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Tale regola non opera qualora le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

4. I **fabbricati rurali** sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU pertanto **non possono essere sottratti al regime impositivo del tributo**. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili.

4a) i fabbricati rurali **ad uso abitativo**, purché non strumentali ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie;

4b) i fabbricati rurali **strumentali, come elencati** nell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta.

Articolo 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta.

1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa statale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune in cui gli immobili sono ubicati.

Articolo 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, cioè gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. I terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, cioè: attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 8 – Agevolazioni, riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano** abitualmente e **risiedono** anagraficamente.

L'abitazione principale deve essere costituita da **una** sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, in tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita e il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste, non è possibile applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le eventuali pertinenze eccedenti sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

3. L'imposta per gli immobili di cui al comma 1 e 2 è determinata applicando alla base imponibile l'apposita aliquota vigente nel comune per l'abitazione principale e sue pertinenze.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si **detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi **situati nel territorio comunale**, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

L'aliquota agevolata per abitazione principale e sue pertinenze, nonché la detrazione e la maggiorazione per gli anni 2012 e 2013 di cui all'art. 14 del presente regolamento, devono essere, rapportate ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, la detrazione e la maggiorazione prevista per gli anni 2012 e 2013, come meglio dettagliato all'art. 14 del presente Regolamento, si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **dagli anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

La maggiorazione di cui all'articolo 14, prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore di cui al presente comma 4.

5. La **sola detrazione** di cui al comma 3 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari**.

Articolo 9 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'articolo 3 per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è dovuta al Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

La quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, è riservata allo stato ed è versata contestualmente all'Imposta Municipale Propria. **Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio.**

In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in **due rate** scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' facoltà del contribuente provvedere il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno

3. Il versamento dell'imposta, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 nonché a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale.

4. Nel rispetto dei criteri di economicità, come previsto dal comma 168, dell'articolo 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede a versamento dell'Imposta qualora l'importo del annuo del tributo, per il singolo contribuente, non superi i 12,00 Euro. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La norma nazionale disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

6. I modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità sono approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 10 - Liquidazione ed accertamento

1. L'imposta è liquidata, accertata e successivamente riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

6. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e con il regolamento comunale che disciplina la materia dando atto che è possibile procedere al pagamento delle somme dovute in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
8. Nel rispetto dei criteri di economicità, non si procede a emettere avvisi di accertamento qualora l'importo del singolo avviso, per il singolo contribuente, non superi i 12,00 Euro.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere, a pena di decadenza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in questo ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza e/o il provvedimento che accerta e/o conferma il diritto medesimo.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora l'importo del singolo avviso, per il singolo contribuente, non superi i 12,00 Euro.

Articolo - 13 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Il Comune applica gli **interessi** per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 14 – Norme transitorie ed entrata in vigore del regolamento

1. Per gli anni **2012 e 2013** la detrazione prevista al comma 3, dell'articolo 8 è **maggiorata** di 50,00 euro per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, **purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**.

Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. In caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

L'importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

2. Per l'anno **2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaglio sulla prima rata. Non è possibile effettuare per l'anno 2012 il versamento dell'imposta in un'unica soluzione.

3. Per l'anno **2012**, l'imposta dovuta per **l'abitazione principale e per le relative pertinenze** può essere versata:

a) in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaglio sulle precedenti rate;

b) in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaglio sulla prima rata.

4. Per l'anno **2012**, l'imposta dovuta per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, la prima rata è versata, entro il 18 giugno, nella misura del **30** per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaglio sulla prima rata.

5. Per l'anno **2012**, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i **fabbricati rurali non iscritti nel catasto dei terreni** - con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 - dovendo essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

6. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012